



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
45^a Seduta
Martedì 19 dicembre 2017

Deliberazione n. 285 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 18, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 18, a favore 18 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 21 dicembre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 285 del 19 dicembre 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
26 NOVEMBRE 2001, N. 30 (NORMATIVA PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI
ED IPOGEI FRESCHI E CONSERVATI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2017.

Reggio Calabria, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

La presente legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 30 del 26 novembre 2001 "Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati", pubblicata sul BUR n. 104 dell'1 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1, successivamente modificata ed integrata con LL.RR. 31 marzo 2009, n. 9, 23 dicembre 2011, n. 47 e 27 dicembre 2012, n. 69).

Le modifiche ed integrazioni riguardano in particolare il comma 2 dell'art. 26, rubricato (Modalità di ricerca e raccolta) e l'art. 27, rubricato (Calendario di raccolta).

Relativamente all'art. 26 le modifiche ed integrazioni si rendono opportune e necessarie in quanto, nel predetto articolo, comma 2, non è specificato il numero massimo di cani utilizzabili per la raccolta dei tartufi. Ed invero, il secondo comma si limita a ripropone l'espressione generica "con l'ausilio del cane a ciò addestrato" utilizzata dal comma 7, dell'art. 5 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" (modificata dalla Legge 17 Maggio 1991, n. 162).

La legge quadro non ha inteso stabilire un numero massimo di cani utilizzabili per la raccolta dei tartufi, piuttosto ha inteso semplicemente enunciare il principio generale che il cane e/o i cani utilizzabili per la raccolta debbano essere addestrati.

La normativa di numerose altre Regioni (si vedano Legge regionale Marche n. 5 del 03 aprile 2013, art. 8; Legge regionale Emilia Romagna n. 24 del 02 settembre 1991, art 12, e s.m.i.; Legge regionale Veneto n. 30 del 28 giugno 1988, art. 8; Legge regionale Puglia n. 8 del 23 marzo 2015, art. 14; Legge regionale Lazio n. 82 del 16 dicembre 1988, art. 5; legge regionale Basilicata n. 35 del 27 marzo 1995, art. 3), nel disciplinare la modalità di raccolta dei tartufi, superando l'enunciazione generica di principio di cui alla Legge quadro, consente l'utilizzo, per ogni cercatore, di due cani ed in alcuni casi anche di un terzo in addestramento di età non superiore a 12 mesi.

Alla luce delle su esposte considerazioni si propone di modificare ed integrare il comma 2 dell'art 26 della L.r. n. 30 del 26 novembre 2001 nei seguenti termini: dopo le parole "effettuata con l'ausilio" sostituire l'espressione "del cane a ciò addestrato" con l'espressione "di non più di due cani a ciò addestrati per ciascun cercatore".

Relativamente all'art. 27, rubricato (Calendario di raccolta) le modifiche ed integrazioni proposte si rendono opportune e necessarie in quanto il clima Calabrese è particolarmente disomogeneo. Il regime pluviometrico è tipico mediterraneo, con scarse piovosità nei mesi estivi rispetto a quelli invernali.



I rilievi che si frappongono ai flussi d'aria che risalgono i versanti, influenzano significativamente la piovosità sul territorio Regionale e sono i responsabili della formazione di cumuli di nubi che sfociano in temporali di forte intensità e lunga durata in tutte le stagioni, sui rilievi e sugli altipiani interni. Pertanto, ad un clima turbolento nell'entroterra, si contrappongono pianure costiere aride con clima mite anche in inverno. Inoltre le località marittime ioniche hanno un'escursione termica maggiore ed una piovosità inferiore rispetto alle località marittime tirreniche. L'insieme delle variabilità spaziali di geologia, rilievo e clima comporta una fitta suddivisione della Calabria in zone d'interesse, nelle quali si individua un clima mediterraneo, da sub continentale a subtropicale.

Il tartufo in Calabria è presente in tutte le province e adattandosi ad una clima particolarmente differente dal resto della penisola è caratterizzato da diversi periodi di fruttificazione.

Le varietà primaverili-estive, (in particolare *Tuber borchii* e *Tuber estivum*) anticipano e prolungano il periodo di produzione di sporocarpi. Sembra invece non risentire particolarmente di queste situazione climatica il bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico), che già di per sé ha una nicchia ecologica ben precisa e che fruttifica in siti umidi molto circoscritti distribuiti a macchia di leopardo su tutto il territorio Regionale.

Di seguito viene indicato approssimativamente il reale periodo di maturazione di ogni singola specie di tartufo nella Regione Calabria:

- 1) *Tuber magnatum* Pico – tartufo bianco o di Alba-
dal 01 settembre – al 15 gennaio;
- 2) *Tuber melanosporum* Vittad.- nero pregiato –
dal 01 novembre – al 31 marzo;
- 3) *Tuber uncinatum* Chatin - tartufo uncinato –
dal 01 ottobre – al 30 aprile;
- 4) *Tuber aestivum* Vitt – scorzone –
dal 01 aprile – al 30 settembre;
- 5) *Tuber brumale* var. *moscatum* De Ferry – moscato –
dal 01 novembre – al 31 marzo;
- 6) *Tuber brumale* Vittad - nero d'inverno-
dal 01 dicembre – al 31 marzo;
- 7) *Tuber borchii* Vittad. o *albidum* Pico - bianchetto o marzuolo –
dal 01 dicembre- al 15 aprile;
- 8) *Tuber mesentericum* Vittad - nero ordinario o di Bagnoli-
dal 01 settembre – al 30 aprile;
- 9) *Tuber macrosporum* Vittad – nero liscio –
dal 01 settembre al 31 dicembre.

Inoltre nel territorio Calabrese, oltre alle nove specie contemplate nella normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo Legge 16 dicembre 1985 n. 752, sono presenti in abbondanza altre due varietà di *Tuber* commestibili e degne



Consiglio Regionale della Calabria

d'interesse e di attenzione: il Tuber bellonae presente sui rilievi appenninici e il Tuber oligospermum presente su tutto il litorale costiero, specie che possono essere inserite nell'elenco commerciabile della Regione Calabria con il seguente periodo di raccolta:

- Tuber bellonae o bellone –
fal 01 settembre al 31 marzo;
- Tuber oligospermum –
dal 01 ottobre al 30 maggio.

Alla luce delle su esposte considerazioni, considerate le peculiarità climatologiche della Regione Calabria, si propone di modificare ed integrare l'art. 27 della L.r. n. 30 del 26 novembre 2001 nei seguenti termini:

- al comma 1, lettera d), sostituire le parole "dal 1 giugno" con le parole "dal 15 aprile";
- al comma 1, lettera e), sostituire le parole "31 dicembre" con le parole "15 aprile";
- al comma 1, lettera g) sostituire le parole "dal 10 gennaio" con le parole "dal 1 gennaio";
- al comma 1, lettera i) sostituire le parole "31 gennaio" con le parole "31 marzo"
- al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la lettera
"l) Tuber bellonae o bellone: dal 01 settembre al 31 marzo"
e la lettera
"m) Tuber oligospermum: dal 01 ottobre al 30 maggio"

RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale "Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 30 del 26 novembre 2001 - Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati -

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"



Consiglio Regionale della Calabria

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P " Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Nessuna			0
2	Nessuna			0
3	Nessuna			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:


Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo	Anno 201....	Anno 201...	Anno 201...	Totale
.....				
Totale				

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 21 dicembre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1

(Modifiche all'art. 26 l.r. 30/2001)

1. All'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2001, n.30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) dopo le parole "effettuata con l'ausilio", l'espressione "del cane a ciò addestrato" è sostituita con l'espressione "di non più di due cani a ciò addestrati per ciascun cercatore".

Art. 2

(Modifiche all'art. 27 l.r. 30/2001)

1. All'articolo 27 della l.r. 30/2001 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole "dal 1 giugno" sono sostituite con le parole "dal 15 aprile";

b) al comma 1, lettera e), le parole "31 dicembre" sono sostituite con le parole "15 aprile";

c) al comma 1, lettera g) le parole "dal 10 gennaio" sono sostituite con le parole "dal 1 gennaio";

d) al comma 1, lettera i) le parole "31 gennaio" sono sostituite con le parole "31 marzo";

e) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le lettere "i bis) Tuber bellonae o bellone: dal 1 settembre al 31 marzo", "i ter) Tuber oligospermum: dal 1 ottobre al 30 maggio".

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.